

Pubblicato il 28/08/2017

N. 01069/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01976/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1976 del 2017, proposto da:
Legambiente Sicilia, Associazione Italiana per il World Wide Fund For
Nature (Wwf Italia) Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli (Lipu), in
persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi
dagli avvocati Nicola Giudice, Antonella Bonanno, con domicilio eletto
presso lo studio Nicola Giudice in Palermo, via M. D'Azeglio N. 27/C;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale
e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81;

e con l'intervento di

ad opponendum.

Federazione Caccia Per Le Regioni D'Europa, Federazione Caccia Regno delle Due Sicilie, Associazione Artemide, Caccia Pesca e Ambiente Siciliano, Federazione Siciliana della Caccia, Liberi Cacciatori Siciliani, Sindacato Nazionale Cacciatori, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Di Giunta, con domicilio eletto presso il suo studio in Viagrande, via Antonello Da Messina 67;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

anche con decreto *inaudita altera parte,*

- 1) del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana n. 51 del 7 agosto 2017 avente ad oggetto “*calendario venatorio 2017/2018*” e, per quanto possa occorrere, dei relativi allegati facenti parte integrante del medesimo decreto, con il quale lo stesso Assessore “*ha regolamentato l'attività venatoria per la prossima stagione autorizzando in prima battuta la preapertura generalizzata dell'attività stessa al 2 settembre 2017*”; e ciò nelle parti meglio specificate nel corpo del ricorso;
- 2) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento sopraindicato.

VISTI il ricorso e i relativi allegati;

VISTA l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. .

VISTE le difese dispiegate dagli intervenienti;

VISTO il decreto presidenziale n. 17/2017 che, ha regolato, in rapporto a tutte le Sezioni del TAR Palermo, l'esercizio del potere cautelare presidenziale nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto del corrente anno;

SENTITE le parti in causa, all'uopo convocate, in data 25 agosto 2017 prot. nn. 2295 e 2296, mediante PEC della Segreteria generale;

PREMESSO che con l'istanza cautelare interinale viene, testualmente, chiesta la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato nelle parti in cui prevede:

“a) l'apertura generale della caccia prima del 1^o ottobre 2017 al Colombaccio, alla Quaglia e, in generale, a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina;

“b) la preapertura della caccia al 2 settembre 2017 alle specie Colombaccio, Tortora, Merlo, Gazza e Ghiandaia (art. 4 All. “A”), in difformità dal parere sfavorevole ISPRA, in assenza di congrue ed idonee motivazioni di natura tecnico-scientifica e comunque in violazione degli artt. 18, comma, lett. b) e comma 2, secondo periodo, della L. n. 157/1992, nonché dell'art. 19, commi 1 e 1 bis, della L. reg. sic. n. 33/1997 e ss.mm.ii.;

“c) la preapertura della caccia al 2 settembre 2017 alla specie Coniglio selvatico (art. 4 All. “A”), in difformità dal parere sfavorevole ISPRA, in assenza di preventiva predisposizione di piani di prelievo locali ben articolati, senza l'osservanza di rigorosi criteri di gestione correttamente indicati dall'ISPRA e senza previsione di limite massimo di carniere stagionale;

“d) la chiusura del prelievo venatorio della specie Beccaccia al 31 gennaio 2018 anziché al 31 dicembre 2017 (art. 4 All. “A”), in contrasto con i dati più recenti sulla situazione della specie e con il principio di precauzione in materia ambientale, nonché nonchè in difformità rispetto al parere sfavorevole dell'ISPRA;

“e) la chiusura del prelievo venatorio dei Tordi al 31 gennaio 2018 anziché al 31 dicembre 2017 (art. 4 All. “A”), in contrasto con i dati più recenti sulla situazione della specie e con il principio di precauzione in materia ambientale, nonché in difformità rispetto al parere sfavorevole dell'ISPRA”;

CONSIDERATO che la censura di fondo da cui muovono i ricorrenti è, testualmente, che *“il provvedimento impugnato si appalesa manifestamente*

illegittimo per molteplici ordini di considerazioni ..., tutti riconducibili all'immotivato ed indebito <scostamento> dell'Amministrazione regionale dalle indicazioni del parere ISPRA, con conseguenziale violazione del <nucleo minimo ed inderogabile di salvaguardia> della fauna selvatica posto dalla L. n. 157/1992 e ss.mm.ii.". E ciò in quanto il calendario venatorio 2017-2018 prevede "periodi di caccia più estesi" rispetto a quelli indicati dall'ISPRA nei seguenti documenti:

"1. Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42";

"2. "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU" (2001),

3.. nota ISPRA prot. 12006 del 13.03.2017";

- che, secondo i ricorrenti, l'Assessore regionale all'Agricoltura avrebbe sottoposto al Comitato Regionale Faunistico Venatorio (C.R.F.V.) "... il medesimo calendario, del tutto immutato, discostandosi immotivatamente dal parere ISPRA, senza alcuna istruttoria e senza il necessario corredo di dati tecnici e scientifici aggiornati sulle singole specie che avrebbero dovuto supportare alcune scelte cruciali evidenziate da ISPRA quali: l'apertura generale della caccia prima al 2 settembre 2017 (quindi prima del 1° ottobre); i tempi di chiusura della caccia; l'individuazione delle specie cacciabili; le misure di conservazione dell'Anatra Marmorizzata; il prelievo venatorio del Coniglio selvatico; le forme di caccia; la mobilità del cacciatore; l'annotazione degli abbattimenti sul tesserino venatorio";

CONSIDERATO, di contro, che secondo gli odierni intervenienti:

- l'ISPRA, al cui parere si richiamano dette censure, non conoscerebbe la realtà faunistica siciliana, a cagione della "mancata istituzione di quelle Unità operative tecniche consultive decentrate ex art. 7, comma 2, L. n. 157/1992 che avrebbero permesso all'Ente di esprimere pareri conformi alle

specifiche realtà faunistiche di ogni regione”;

- circa i recenti incendi, “... *dalla documentazione ufficiale, dati SIF rilevati il 22/08/2017 ...*, risulta che gli incendi validati nel 2016 riguardavano una superficie di 23.682,71 Ha, paragonabile alla superficie incendiata quest’anno che secondo le ricorrenti ammonta a circa 25.000 Ha”, sicché non vi sarebbe “*nulla di eccezionale ...*, come vorrebbero far credere le stesse ricorrenti”;

- occorre considerare anche che la Sicilia ha una superficie regionale complessiva di 2.409.000 ettari e che ben 844.000 ettari sono occupati da Parchi, Riserve naturali, Oasi, ecc., ecc..

- secondo gli stessi dati richiamati dalle Associazioni ricorrenti, i recenti incendi avrebbero percorso “*circa 25 mila ettari di territorio regionale*” che rappresentano una “*superficie pari a circa l’1% dell’intera superficie agro silvo-pastorale dell’isola*”;

- al fine di favorire la ricostituzione del patrimonio faunistico compromesso dagli incendi, l’art. 10, L. n. 353/2000 prevede che in nei relativi siti, “*... se boscati, vige il divieto assoluto di caccia per 10 anni e comunque l’art. 15 dell’impugnato c.v. 2017/18 ha previsto il divieto di caccia anche per un raggio di 100 metri attorno al perimetro di tutte le aree incendiate*”;

- la Regione si è ormai dotata da tempo del Piano Faunistico Venatorio (richiamato dagli stessi ricorrenti) e tale piano non esclude la possibilità di anticipare l’inizio della stagione venatoria;

- la preapertura della caccia riguarderebbe “*esclusivamente sei specie e le date di chiusura dell’attività venatoria per dette specie sarebbero ...anticipate di pari periodo*”;

- il regime di anticipazione è dettato dagli artt. 18, comma 2, L. n. 157/1992 e 19, comma 1 bis, L.R. n. 33/1997, mentre la caccia c.d. “*in deroga*” è disciplinata dall’art. 19 bis della Legge Quadro che non trova applicazione nell’odierno calendario;

CONSIDERATO che, in applicazione dei termini dilatori previsti dalla legge, la prima Camera di consiglio utile per l'esame collegiale dell'istanza cautelare è quella del 15 settembre 2017, come da calendario vigente, della Sezione 2[^];

- che, pertanto, relativamente alle domande di cui ai superiori punti sub "d)" ed "e)" (concernenti la contestata data di chiusura della caccia) la predetta udienza camerale appare tempestiva ai fini dell'ordinario esame, in sede collegiale, dell'istanza cautelare, onde non sussiste una situazione di "*estrema gravità ed urgenza*" tale da giustificare, secondo quanto disposto dall'art. 56 c.p.a., la chiesta misura cautelare monocratica;

RITENUTO, quindi, che l'esigenza cautelare interinale con provvedimento monocratico si profila solamente per le domande di cui ai precedenti punti sub a), b) e c), ossia in relazione alla anticipata apertura della caccia in data 2 settembre 2017 per il Colombaccio, il Coniglio, la Tortora e la Quaglia; tanto è vero che i ricorrenti motivano l'istanza cautelare in sede presidenziale specificando che gli effetti pregiudizievoli ed irreparabili, che deriverebbero dall'illegittima preapertura dell'attività venatoria in tutto il territorio regionale – "*già gravemente devastato e compromesso dalla siccità e dagli incendi*" - sarebbero tali da non consentire la dilazione del relativo esame giurisdizionale fino alla data della prossima camera di consiglio;

- che lo stesso argomento vale per il *periculum* sotteso alla prevista preapertura (il 2.9.2017, anziché dal 17.09.2017) della caccia per la Gazza, la Ghiandaia ed il Merlo;

CONSIDERATO, nel merito della questione, che il calendario venatorio impugnato appare, nei limiti del mero sindacato di legittimità, ed alla sommaria cognizione propria della presente fase

processuale, adeguatamente motivato, tanto più che, pur a fronte dei rilievi sollevati dall'ISPRA, ha conseguito il parere favorevole del C.R.F.V.;

- che appaiono, allo stato, persuasive le motivazioni esternate nel decreto impugnato laddove, premesso il quadro normativo nazionale e regionale, nonché i principi affermati dalla Corte costituzionale con sent. 4/2000, si pongono in evidenza le seguenti rilevanti circostanze:

a) l'avvenuta attuazione della c.d. "Rete Natura 2000" ed il Piano Faunistico Venatorio quinquennale del 2013/2018;

b) l'istituzione di molte zone di protezione lungo le rotte di migrazione degli uccelli, oltre che l'adozione del Piano regionale dei parchi e delle riserve, nonché l'istituzione di n. 233 aree SIC e ZPS ed infine i "*dati scientifici ricavati dall'analisi dei tesserini venatori*", con contestuale stigmatizzazione dell'assenza di quei più dettagliati dati scientifici che avrebbero dovuto essere forniti dall'ISPRA ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. 157/1992;

c) le indicazioni fenologiche disponibili e relative alle varie specie aviarie interessate dal regime c.d. di pre-apertura (Combaccio, Quaglia, Cesena, Trodo bottaccio, Tordo sassello, Beccaccia, Tortora);

Ritenuto che tali aspetti motivazionali del decreto impugnato rendono convincenti le difese esposte dagli intervenienti, come sopra sommariamente indicate;

Considerato, inoltre, che il decreto impugnato dispone (cfr. l'art. 15) il divieto generalizzato di attività venatoria nelle "*aree percorse da incendi*";

- che, per il resto, è la Regione siciliana il solo soggetto a cui la legge affida il compito di regolare l'attività venatoria, ammettendo anche scelte di natura discrezionale e di mera opportunità di cui la Regione stessa si assume la piena responsabilità politica verso gli amministrati;

Ritenuto, in conclusione, che, fatta salva ogni altra valutazione in sede collegiale, non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare presidenziale di cui all'art. 56 cit.;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza cautelare di cui in motivazione e fissa per la trattazione collegiale la Camera di consiglio del 15 settembre 2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 28 agosto 2017.

Il Presidente
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO